



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 27 ottobre 2022 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 21/10/2021, pervenuto in pari data, prot.n.466, proposto dalla Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Roberto Corvo, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Schiavone, giusta delega in calce al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 19/10/2022, Comunicato B/02/GSN, pubblicato in data 20/10/2022, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 4, del 16/10/2022, Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD v US Rugby Benevento ASD, il Sig. Riccardo Rossi, giocatore e tesserato della stessa reclamante, è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane, dal 17/10/2022 al 6/11/2021 compresi, di cui due settimane per l'infrazione dell'art. 27/01, lett. k) (spallata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* l'associazione reclamante ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe esponendo che il giocatore nell'occasione del fatto sanzionato non avrebbe colpito in alcun modo il giocatore avversario, né con la spalla, né con il braccio, né con il gomito, ma sarebbe intervenuto *"con le mani, in posizione di spinta a sostegno dell'azione del proprio compagno di squadra, senza provocare alcun danno o pericolo all'avversario"* e, quindi, non sarebbe configurabile alcuna violazione della passibile di squalifica.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

A sostegno del reclamo, inoltre, chiedeva che fossero visionate le immagini dell'episodio *de quo* in dotazione dell'organo arbitrale sulla piattaforma web FTP con la quale le squadre del campionato di Serie B condividono i filmati delle gare disputate che, comunque, depositava.

Dopo aver dedotto l'urgenza dell'esame del presente reclamo, in ragione della ritenuta gravità e irreparabilità del danno derivante dalla sanzione inflitta al giocatore, il sodalizio concludeva chiedendo di annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato.

In via istruttoria, inoltre, formulava istanza di audizione dell'arbitro della gara oggetto del reclamo, Sig.ra Beatrice Smussi, e dell'allenatore della squadra, sig. Daniele Montella, di visione del filmato dell'episodio sanzionato e di copia del referto della gara, che era trasmesso dalla segreteria di questa Corte.

La discussione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 21/10/2021 per la camera di consiglio della Corte del 27/10/2022.

Prima della camera di consiglio il difensore del sodalizio depositava una memoria con motivi aggiunti nella quale eccepiva la contraddittorietà del referto, nel quale si definiva violento il gesto sanzionato e nel contempo si rilevava l'assenza di danni per il giocatore vittima dell'infrazione, sosteneva l'assenza di volontarietà nell'azione compiuta e ribadiva le conclusioni già rassegnate.

Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2022 si collegava telematicamente per la reclamante l'Avv. Stefano Schiavoni e il Sig. Riccardo Rossi, il quale in relazione ai fatti di gioco occorsi affermava che si era portato a sostegno del compagno di squadra che aveva effettuato il placcaggio, ma che non aveva colpito il giocatore avversario placcato, tantomeno con una spallata. L'Avv. Schiavone illustrava il reclamo ed insisteva per l'accoglimento.

La Corte si riuniva in Camera di Consiglio e riteneva di emettere la decisione all'esito dell'audizione dell'arbitro della gara, Sig.ra Beatrice Smussi, che era disposta ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

La Sig.ra Smussi veniva sentita sui fatti oggetto del reclamo e forniva i chiarimenti riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, riunitasi in Camera di Consiglio, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

## MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da una azione di gioco avvenuta nella gara disputata in data 16 ottobre 2022, tra la Rugby Roma Olympic 1930 ASD e l'US Rugby Benevento ASD, che ha portato alla espulsione del giocatore della Rugby Roma Olympic, Sig. Riccardo Rossi, che avrebbe dato una spallata all'avversario.

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dall'odierna reclamante, peraltro anche presente sulla piattaforma web FTP con la quale le squadre del campionato di Serie B condividono i filmati delle gare del torneo, con le immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, che, inoltre, non ha procurato lesioni gravi o gravissime al giocatore oggetto di antigiochi non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo la sig.ra Beatrice Smussi, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che *"Il giocatore n.27 del Rugby Roma da una spallata sulla schiena al giocatore del Benevento, portatore di palla, che nel frattempo era sollevato da terra da un giocatore della Rugby Roma. Tale situazione non compromette la salute del giocatore di Benevento che si rialza subito. Punisco l'atto violento e deliberato del n.27 della Rugby Roma"*.

Sentito l'arbitro della gara, Sig.ra Beatrice Smussi, la stessa ha confermato quanto riportato nel proprio referto e precisava che aveva visto bene da una buona posizione l'azione che aveva ritenuto passibile di espulsione. La stessa, inoltre, riferiva che aveva potuto vedere le immagini dell'episodio e che confermava il proprio referto.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla luce di quanto emerso dall'audizione dell'arbitro, pertanto, risulta confermata la circostanza che nel corso della gara di cui è reclamo il giocatore Sig. Riccardo Rossi ha dato una spallata ad un avversario giudicata dall'arbitro come passibile di espulsione.

La fattispecie del placcaggio pericoloso è sanzionata dall'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi.

Il Collegio osserva che nel caso specifico la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale nel minimo edittale, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva, peraltro non contestata nel reclamo.

Pertanto, in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene adeguata al caso di specie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 14, 40, 41, 15/1 e 27/1, lett. k), (spallata), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di n.3 (tre) settimane (dal 17/10/2022 al 6/11/2022 compresi) al giocatore Sig. Riccardo Rossi;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 27 ottobre - 9 novembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali